

Assemblea Generale dei Soci

di



Roma 15 giugno 2024

Politiche per FareRete

Partecipazione Democraticità

Trasparenza Pubblicità

PRESENTAZIONE Bilancio e Rendiconto Economico 2023



Roma 15 giugno 2024

PRESENTAZIONE Bilancio e Rendiconto Economico 2023

FARE RETE BENE COMUNE APS - RENDICONTO 2023

DISPONIBILITA'		SALDI		2023		SALDI			
		Al 31 dic 2022	€	65.309,66	entrate e giroconti	uscite e giroconti	Al 31 dic 2023	€	59.279,57
BPM Conto Istituzionale	A	10.627,75 €			14.393,23 €	5.093,88 €	9.299,35 €	Saldo BPM istituzionale	
BPM Conto Progetti		24.651,91 €			25.552,53 €	5.402,91 €	20.149,62 €	Saldo BPM progetti	
BANCA ETICA		30.000,00 €			- €	199,40 €	29.800,60 €	Saldo Banca Etica	
CARTA DEBIT 5182		30,00 €			- €	- €	30,00 €	Saldo Carta Debit	

PRESENTAZIONE Bilancio e Rendiconto Economico 2023

ENTRATE 2023			B	5.019,20 €
		1.230,00		
41 quote soci ordinari 2023	€ 30€			
3 quota soci ordinari 2024	€ 30€	90,00		
6 quote soci enti 2023	€ 150€	900,00		
1 quote enti 2024	€ 150€	150,00		
quote recupero arretrati	€ 50€	-	2.370,00 €	
offerte volontarie soci			100,00 €	
Offerte GOOD Deeds Day 2023			138,00 €	
Entrate 5x1000			680,00 €	
Contributi Pubblicazione INSTANT BOOK			436,40 €	
Offerte evento 15dic2024 MOSTRA			35,00 €	
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE CREDITO IRAP			547,00 €	
interessi attivi			712,80 €	

PRESENTAZIONE

Bilancio e Rendiconto Economico

2023

USCITE/COSTI 2023			C	10.536,52 €
Assicurazione CSEN		195,00 €		
Inail		262,38 €		
Spese bancarie COSTI TENUTA CC		316,73 €		
Hosting canone annuo e firma digitale		610,75 €		
Domiciliazione sede legale		436,80 €		
Materiale RollUp e Bandiere		220,00 €		
Consulenze e compensi vidimazione registri, consulenza contabile, consulenza fiscale, assistenza camerale		1.856,08 €		
Sede assemblea generale		730,90 €		
Quote Associative CSEN 2023 e 2024 PA SOCIAL, EBC		450,00 €		
Commissioni Paypal e POS		25,08 €		
IVA NON DETRAIBILE		927,64 €		
arrotondamenti passivi		0,10 €		
KIT GOOD DEEDS DAY		168,00 €		
TRASFERTE E VIAGGI PILLS MILANO		932,40 €		
CATERING PILLS ROMA e MILANO		1.580,00 €		
Stampa Instant Book PILLS of Common Good		1.219,66 €		
CATERING EVENTO ROMA MOSTRA 15/12		303,00 €		
BIGLIETTI MOSTRA ARTE MODERNA 15/12		132,00 €		
GUIDA MOSTRA 15/12 Galleria Arte Moderna		170,00 €		

PRESENTAZIONE Bilancio e Rendiconto Economico 2023

DISAVANZO ATTIVITA' ASSOCIATIVE 2023 | - 5.517,32 €

AVANZI GESTIONE ANNI PRECEDENTI 2016-2020		6.730,52 €
DOTAZIONE DI CASSA PER VITA ASSOCIATIVA		
PATRIMONIO NETTO maturato 2021		39.719,08 €
FONDO PER ACQUISIZIONE PERSONALITA' GIURIDICA delibera 2022	30.000,00 €	
FONDO PER PROGETTI FUTURI delibera 2022	9.719,08 €	
AVANZO NETTO CONSOLIDATO 2022		17.890,23 €
PATRIMONIO NETTO ALL'1/1/2023		64.339,83 €
DISAVANZO NETTO 2023 ENTRATE meno USCITE		- 5.517,32 €
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2023		58.822,51 €

PRESENTAZIONE

Bilancio e Rendiconto Economico

2023

CREDITI			4.741,80 €
IVA C/ACQUISTI	3.753,60 €		
NC DA RICEVERE da fornitori per errata fatturazione	<u>988,20 €</u>	4.741,80 €	

PRESENTAZIONE Bilancio e Rendiconto Economico 2023

DEBITI			3.877,47 €
E.TEXT Srl ft110 24nov2023	341,60 €	341,60 €	
Debiti vs Collaboratori	2.305,80 €	2.305,80 €	
Soci c/anticipi	152,07 €	152,07 €	
FT DA RICEVERE catallozzi	750,00 €		
FT DA RICEVERE catallozzi	130,00 €	880,00 €	
ERARIO C/RitAcconto Farina	150,00 €		
ERARIO C/RitAcconto Anselmi	48,00 €	198,00 €	
	- €	- €	

PRESENTAZIONE

Bilancio e Rendiconto Economico 2023

DETTAGLIO COMPENSI EROGATI PERSONALE			
	AREA ISTITUZIONALE	AREA PROGETTI	Totale
A COMPONENTI CD	- € €	-	-
A SOCI	- € €	-	-
A ESTERNI			
Notaio Zillo	196,08 €		
Michele Farina	780,00 €		
Giorgio Catallozzi	880,00 €		
Cristina Anselmi	249,60 €		
		-	2.105,68
	2.105,68 € €		€

PRESENTAZIONE

Bilancio e Rendiconto Economico

2023

ANDAMENTO PARTECIPAZIONE SOCI NEGLI ANNI

2015	Soci Fondatori	38	8 non versata quota
2015	Soci Ordinari	9	7 non versata quota
2016	Nuovi Soci	7	di cui 3 enti
2016	Quote versate	7 oltre i 7 nuovi	
2017	Nuovi Soci	5	
2017	Quote Versate	21 oltre i 5 nuovi	
2018	Nuovi Soci	3	
2018	Quote Versate	12 oltre i 3 nuovi	
2019	Nuovi Soci	10	
2019	Quote Versate	26 oltre i 10 nuovi	
2020	Nuovi Soci	3	
2020	Quote Versate	24 oltre i 3 nuovi	
2021	Nuovi Soci	23	
2021	Quote Versate	26 + 3 enti oltre i 23 nuovi	
2022	Nuovi Soci	8 + 1 Ente	
2022	Quote Versate	33 oltre i 9 nuovi	
2023	Nuovi Soci	8 + 4 enti	
2023	Quote Versate	41 + 6 enti COMPRESI gli 8 + 4 nuovi	
2024	Nuovi Soci	2	al 31.12.2024
2024	Quote Versate	1 + 1 ente	

PRESENTAZIONE Bilancio e Rendiconto Economico 2023

DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE

Dal Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017)

- Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

ENTE NON PROFIT/NON LUCRATIVO ≠ ENTE NON COMMERCIALE

- Non fanno parte del Terzo settore le amministrazioni pubbliche (inclusi Comuni, scuole, ASL, ecc.), le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (per «controllo» si intende la maggioranza o un'influenza dominante di voti in assemblea ordinaria)

L'obiettivo della riforma è di avere una normativa unica, nazionale, che integri in un unico testo le disposizioni giuridiche e fiscali prima sparse tra le varie leggi e superi la diffinità delle normative regionali (ad oggi, in questa fase ancora transitoria, non ancora del tutto superata, per quanto attiene ad es. ad alcuni criteri di iscrizione al registro delle ODV e delle APS)

Il Codice TS abroga le leggi precedentemente in vigore (inclusa la Legge 266/91), le quali rimangono temporaneamente operative solo per alcuni aspetti (iscrizione negli attuali registri e alcune disposizioni fiscali)

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Soggetti previsti dal Codice Civile e ripresi dal Codice TS

- **Le Associazioni:** costituite da persone (o da associazioni, nel caso di federazioni) per perseguire scopi di carattere sociale a beneficio della collettività (es. ODV) o dei propri soci (come nel caso delle APS). Possono avere personalità giuridica.
- **PREVALE L'ELEMENTO PERSONALE (soci) E SONO STRUTTURE BASATE SULLA DEMOCRATICITA' INTERNA** (vi è la possibilità di aderire come soci e i soci devono avere pari diritti, anche se divisi in diverse categorie, con diritto di elettorato attivo e passivo; l'organo assembleare può anche modificare lo statuto o deliberare lo scioglimento)
- **Le Fondazioni:** organizzazioni dotate sempre di personalità giuridica costituite con atto pubblico (tramite donazione inter vivos o con testamento), con il quale il fondatore (persona o ente) conferisce un patrimonio destinandolo ad un fine di pubblica utilità.
- **PREVALE L'ELEMENTO PATRIMONIALE (fondo di dotazione) E SONO STRUTTURE PRIVE DI DEMOCRATICITA' INTERNA** (non vi sono soci, né possibilità di aderire, né organo assembleare; c'è solitamente solo un rappresentante legale e un consiglio di amministrazione che delibera le attività e gestisce le risorse)
- **I Comitati:** costituiti sempre con atto costitutivo e statuto per la realizzazione di un obiettivo specifico, come ad es. beneficenza oppure presentare istanze presso la P.A. o per la realizzazione di opere di pubblica utilità o festeggiamenti, o per interesse di un determinato gruppo di persone (es. abitanti di un quartiere). Hanno di norma durata limitata: raggiunto l'obiettivo, si sciolgono. Possono avere o meno personalità giuridica, come le associazioni. **(il Codice TS non li contempla tra gli enti del terzo settore)**

La denominazione dell'associazione in alcuni casi potrebbe non indicare la forma organizzativa: es. associazione «Fondazione del cuore», associazione «Comitato di quartiere X municipio», ecc. Trattasi pur sempre di associazioni (in base allo statuto adottato)

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE e NON

Questa è una definizione del Codice Civile, in base all'autonomia patrimoniale dell'associazione (personalità giuridica). Non interferisce con la qualifica di ODV o APS (o di ETS)

Associazione = Forma giuridica (CONTENITORE)

ODV o APS = qualifica giuridica che può assumere l'associazione in base alle sue caratteristiche (statutarie e operative) iscrivendosi al corrispondente registro o al RUNTS (CONTENUTO)

Associazioni riconosciute (sono persone giuridiche):

- Costituzione per atto pubblico (atto notarile)
- Iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture (o in quello analogo tenuto dalla Regione, se operanti esclusivamente in ambito regionale), attestando l'esistenza del patrimonio richiesto
- **Autonomia patrimoniale perfetta dell'associazione** (ossia delle obbligazioni/situazioni debitorie risponde solo l'associazione col suo patrimonio)
- Per le modifiche allo statuto sono obbligati a rivolgersi al notaio in quanto il verbale di assemblea e il nuovo statuto dovranno avere la forma di atto pubblico

Associazioni non riconosciute (non sono persone giuridiche) :

- Costituzione per atto pubblico o scrittura privata registrata
- **Autonomia patrimoniale imperfetta dell'associazione** (ossia delle obbligazioni/situazioni debitorie, risponde sia l'associazione con il proprio fondo, che gli amministratori in solido)
- Possono modificare lo statuto con semplice atto privato (che verrà poi registrato all'agenzia delle entrate), anche se costituiti con atto notarile

Allo stato attuale si deve ancora presentare richiesta di iscrizione al Registro delle persone giuridiche della Prefettura territorialmente competente (del luogo in cui l'associazione ha sede) o a quello della Regione, se l'associazione dichiara (anche nello statuto) di operare esclusivamente in ambito regionale.

Non sono ancora operative le procedure e le soglie patrimoniali previste dal Codice TS (diventano operative quando sarà operativo il RUNTS).

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Le tre qualifiche (finché non verrà istituito il Registro unico)

ODV (rimane)

- Scopo solidaristico
- Totale gratuità prestazioni dei volontari
- Prestazioni gratuite in favore dei beneficiari
- Iscrizione al registro regionale del volontariato

ONLUS (decadrà)

- Scopo solidaristico
- Possibili le prestazioni associative dietro corrispettivo
- Possibilità per i soci di essere retribuiti
- Iscrizione all'Anagrafe delle Onlus

APS (rimane)

- Utilità sociale (attività prevalent. rivolta agli associati e possibilità di chiedere loro un corrispettivo per la partecipazione alle attività)
- Prevalenza di prestazioni volontarie degli associati (possibile, in via residuale, di retribuire soci)
- Iscrizione al registro regionale dell'associazionismo o al registro nazionale

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Classificazione degli ETS del Codice TS

Per ciascuno di questi enti
corrisponde una specifica
sezione nel RUNTS

- ODV
- APS
- Enti filantropici
- Imprese sociali (D.Lgs. 112/2017)
- Cooperative sociali (legge n. 381/1991)
- Enti religiosi (solo per le attività da ETS)
- Società di mutuo soccorso
- Le reti associative
- Altri enti privati (associazioni e fondazioni non rientranti nelle categorie precedenti e che si qualificano come «ETS»).

associazione riconosciuta o fondazione con finalità di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

a) associano almeno 100 ETS o, in alternativa, almeno 20 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome;
b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati.

Le **reti associative nazionali** almeno 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome, OPPURE almeno 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome

Per essere ODV, APS o (in futuro) ETS occorre essere iscritti negli attuali registri o al RUNTS

Le **Ong** inserite nell'elenco delle org. della società civile (Osc) in base alla Legge 125 del 2014, se desiderano iscriversi al RUNTS, debbono adeguare lo statuto al Codice TS. Mantengono la qualifica e l'iscrizione al registro OSC della Aics (Agenzia italiana coop. sviluppo) e al RUNTS.

* La qualifica di ONLUS (D.Lgs. n. 460/97) decade nel momento in cui diventa operativo il RUNTS, che sancirà la decadenza dell'Anagrafe delle Onlus e il venir meno delle agevolazioni fiscali stabilite per questo tipo di enti. Attualmente l'indicazione è di rinviare le modifiche allo statuto o, se già effettuate, di presentare direttamente richiesta di iscrizione al RUNTS, quando sarà istituito

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Nota-n-1082-del-05.02.2020

Ministero Lavoro e
Politiche Sociali*

ODV E APS



Devono rispettare entrambi i
limiti ex art. 32 e 35 del CTS



Possono convivere nella
medesima organizzazione sia
persone fisiche che soggetti
collettivi

BASE ASSOCIATIVA ETS

Non è possibile prevedere
sette persone fisiche e altri enti
che non siano omogenei
(diversi da odv/aps)



Art. 1 Cts: sostenere
l'autonoma iniziativa dei
cittadini, anche in forma
associata, a perseguire
il bene comune

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Nota ministeriale n. 1309 del 6 febbraio 2019



© Can Stock Photo

Criteri di ammissione ed
esclusione non discriminatori

CARATTERE APERTO
DELLE ASSOCIAZIONI



Art. 2 La Repubblica
riconosce e garantisce
i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle
formazioni sociali
ove si svolge la sua
personalità



Maggiore Età

Condanne penali
Comportamenti lesivi

Cittadinanza
italiana

Titolo di
studio

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Circolare 05.03.2021 RETI ASSOCIATIVE Art. 41 Cts

ATTIVITA' TIPICHE
EX ART 5 CTS

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore

COMPOSIZIONE DELLE RETI ASSOCIATIVE

100 Ets o 20 fondazioni
Ets in almeno 5 regioni

Per la reti nazionali
500 Ets o 100 Fondazioni Ets
in 10 regioni

Per la Protezione Civile
si applica l'art. 33
d.lgs. n.1/2018*

*Ets non inferiore a 20, in almeno due Regioni e iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. Nazionali: Ets $\geq$ 100, in almeno tre regioni e iscritte nell'Elenco

ASSOCIAZIONE – Composizione tipo



Associazioni - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- **L'Assemblea é l'organo composto dall'insieme di tutti i soci e deve riunirsi almeno una volta all'anno**, su convocazione da parte degli amministratori (consiglio direttivo) per approvazione del bilancio d'esercizio, entro il termine previsto dallo statuto, e comunque non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (il Codice del terzo settore contempla la possibilità di depositare gli atti all'Ufficio del Registro, quando sarà istituito, entro il 30 giugno).
- **Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci** purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Tale diritto é insopprimibile. Il Codice del terzo settore dà tuttavia la possibilità di prevedere nello statuto che possano votare coloro che siano soci da almeno 3 mesi.
- **Ogni socio ha diritto ad un voto.**
- **L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria e in straordinaria** (a seconda dell'argomento dell'ordine del giorno) per decisione del consiglio direttivo o su richiesta indirizzata al presidente, di almeno un decimo dei soci.
- Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare data, luogo e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno
- L'Assemblea é presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente. I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti, nel libro verbali, dal segretario dell'associazione o da altro socio designato in sede di riunione.

Partecipazione all'Assemblea

- Sono stati introdotti limiti alla raccolta delle deleghe poiché ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, salva diversa disposizione statutaria. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (per le associazioni con un numero di associati < 500) e di 5 associati (per le associazioni con numero associati > 500).
- **In una nota del Min. Lavoro del 30 maggio 2019** è stato chiarito che anche nei casi di piccole organizzazioni, tale numero è consentito dal Codice ed è lasciata libera facoltà all'associazione di decidere se fissarlo fino a 3 deleghe. Inoltre non si può escludere, da un lato, che in concreto il numero di associati si incrementi in breve tempo, scongiurando quindi la possibilità paventata; né, per contro, che i soci di una piccola associazione scelgano in concreto di partecipare personalmente alle vicende associative, soprattutto nella fase iniziale della vita dell'ente, evitando di delegare l'espressione del proprio voto ad altri soci.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci amministratori non hanno voto (disposizione prevista dall'art. 21 del Codice Civile per le associazioni riconosciute).
- Lo Statuto può prevedere l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Partecipazione all'Assemblea

- Sono stati introdotti limiti alla raccolta delle deleghe poiché ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, salva diversa disposizione statutaria. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (per le associazioni con un numero di associati < 500) e di 5 associati (per le associazioni con numero associati > 500).
- **In una nota del Min. Lavoro del 30 maggio 2019** è stato chiarito che anche nei casi di piccole organizzazioni, tale numero è consentito dal Codice ed è lasciata libera facoltà all'associazione di decidere se fissarlo fino a 3 deleghe. Inoltre non si può escludere, da un lato, che in concreto il numero di associati si incrementi in breve tempo, scongiurando quindi la possibilità paventata; né, per contro, che i soci di una piccola associazione scelgano in concreto di partecipare personalmente alle vicende associative, soprattutto nella fase iniziale della vita dell'ente, evitando di delegare l'espressione del proprio voto ad altri soci.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci amministratori non hanno voto (disposizione prevista dall'art. 21 del Codice Civile per le associazioni riconosciute).
- Lo Statuto può prevedere l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Compiti del Consiglio Direttivo

Nelle associazioni deve essere nominato dall'Assemblea un organo di amministrazione.
I primi amministratori sono nominati nell'Atto costitutivo.

La Carica deve essere temporanea

I soci che ricoprono la carica di consigliere o presidente non possono essere eletti membri dell'organo di controllo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: le limitazioni a questo potere non sono opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro unico o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Devono porre in essere azioni concrete volte alla realizzazione dello scopo associativo (Divieto di perseguire scopi extra – associativi)

Devono fare ciò che prescrive la legge (approvare il bilancio) ed ottemperare alle deliberazioni dell'Assemblea.

Gli amministratori - come i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti - rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi della specifica normativa del Codice civile, in quanto compatibili.

Associazioni - La rappresentanza legale

- Il Presidente é il legale rappresentante dell'associazione e ne coordina le attività
- In tale veste firmerà contratti e convenzioni e assumerà gli impegni a nome del sodalizio, sulla base di delibere dell'assemblea o del direttivo.
- Il Presidente può essere eletto direttamente dall'assemblea dei soci, separatamente rispetto al Consiglio Direttivo, oppure può essere scelto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, secondo le previsioni dello statuto
- Gli amministratori (membri del direttivo e presidente) operano secondo le regole del mandato

Associazioni con personalità giuridica

Con l'operatività del RUNTS diventa anche possibile acquisire la qualifica di ETS (per le associazioni diverse da ODV e APS) e

richiedere la personalità giuridica con le modalità stabilite dal Codice del Terzo settore.

Con la richiesta di **riconoscimento della personalità giuridica** presentata tramite iscrizione al RUNTS verranno richiesti, come requisiti, l'atto costitutivo e lo statuto nella forma di atto pubblico (redatti dal notaio) e la presenza di un patrimonio di almeno 15.000 euro (per le associazioni).

In questo caso a provvedere alla domanda di iscrizione è il notaio.

Se un'associazione già iscritta nel registro regionale ODV o APS (quindi già trasmigrata nel RUNTS) volesse richiedere la personalità giuridica, in tal caso il notaio invierà solo la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, con la documentazione richiesta. Si applica l'art. 18 del D.M. 106 del 2020, ossia avendo l'associazione redatto un verbale dell'assemblea contenente la decisione dell'associazione di ottenere la personalità giuridica, il notaio riceverà tale verbale e provvederà a depositare gli atti e l'ulteriore documentazione presso l'Ufficio del RUNTS entro 20 giorni da quando li avrà ricevuti .

La presenza di un atto costitutivo e di uno statuto redatti dal notaio, nella forma di atto pubblico non determina – automaticamente – che l'associazione abbia la personalità giuridica. Per verificare se un'associazione ha già la personalità giuridica deve risultare iscritta al Registro della persone giuridiche della Prefettura del luogo in cui ha sede oppure al Registro delle persone giuridiche della Regione Lazio.

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Acquisizione Personalità Giuridica APS

L'acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell'ente. Per un'associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall'ente risponderà solamente quest'ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Tale limitazione della responsabilità non vi è invece nelle associazioni non riconosciute, dove delle obbligazioni contratte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

Le fondazioni sono sempre dotate di personalità giuridica, non potendo esistere fondazioni non riconosciute.

Partecipazione, Democraticità e Responsabilità

Acquisizione Personalità Giuridica APS

Per l'attribuzione della personalità giuridica è necessario che l'ente abbia un **patrimonio minimo** di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

QUALI ATTIVITA' SVOLGERE

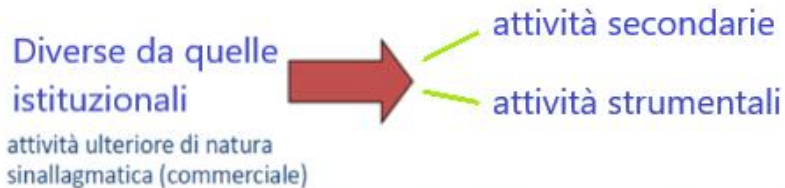
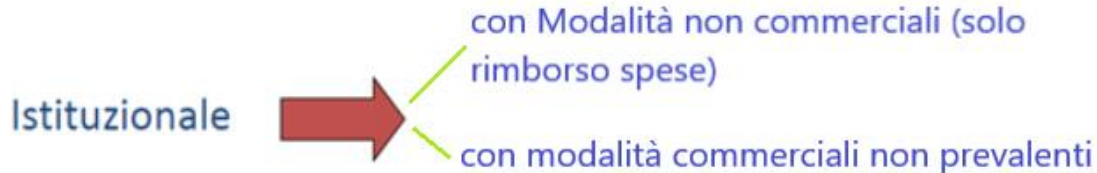
APS



Può svolgere Attività Istituzionali con modalità commerciali o non commerciali, di Raccolta Fondi e attività secondarie o strumentali entro certi limiti

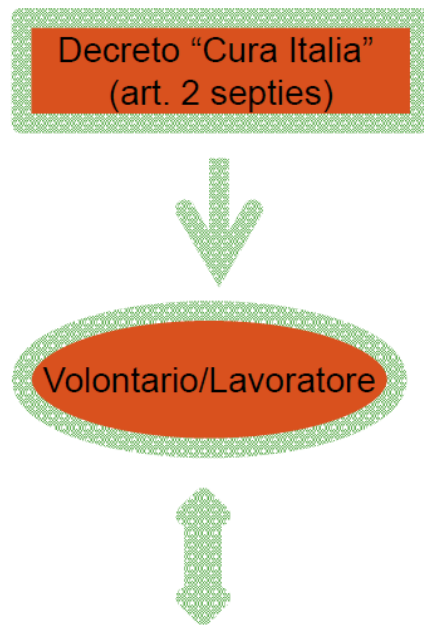
Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Attività istituzionale e commerciale



Teoricamente un'associazione può anche rimanere un ente non profit (che non distribuisce utili) ma divenire ente commerciale (se nel corso dell'anno ha incassato più risorse derivanti da attività commerciali anziché da quelle istituzionali). Mantiene, in tal caso, le caratteristiche di ente non profit ma viene tassato come un'impresa, perdendo tutte le agevolazioni fiscali. Le attività di raccolta fondi sono di natura non commerciale.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti



Libera scelta del volontario, nessun vincolo di natura obbligatoria.
Tutela del lavoratore da possibili abusi. Anche per i **Volontari Occasionali**

Art. 17 cts

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, per fini di solidarietà
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

1.5 – L’Associazione adotta come riferimento legislativo le previsioni di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per la durata di vigenza dello stesso, oltre che le previsioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito “**Codice del Terzo Settore**”), con specifico riferimento all’art. 41 dello stesso in materia di reti associative quali Enti del Terzo Settore, costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta:

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

1.6 – Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione, tramite il collegamento ed il coordinamento dei propri Associati, svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore in favore di Enti, Associati, dei cittadini e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Associati. Nello specifico, FareRete BeneComune APS svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri Associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

1.7 – L'Associazione associa, anche indirettamente attraverso gli Enti ad essa aderenti, cittadini come persone fisiche, Associazioni APS, Associazioni di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale, Cooperative di settore e Fondazioni, tutti regolati dal Codice del Terzo Settore, le cui sedi legali od operative siano presenti sul territorio Italiano, Europeo od Extraeuropeo.

1.8 – L'Associazione può esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli Enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Direttivo di FareRete BeneComune APS;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli Enti associati.

1.9 – L'Associazione può promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*, nonchè con soggetti privati.

* Convenzioni ex art. 56 del Codice del Terzo Settore

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Articolo 2

Finalità e Attività

2.1 – L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- (1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- (3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- (4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- (5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

- (7. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- (8. m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- (9. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- (10. p) servizi finalizzati all'inserimento od al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- (11. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive

modificazioni, od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;

(12. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

(13. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le cc.dd. "banche del tempo" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

(14. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può inoltre, a norma dell'art. 6 (sei) del Codice del Terzo Settore:

(15) valorizzare le peculiarità di promozione sociale, nell'ambito della salute e della prevenzione e nel benessere in generale;

(16) promuovere uno "sviluppo umano integrale", nella visione di una qualità della vita comprendente anche le questioni psico-spirituali, ambientali, bioetiche, di promozione sociale e integrazione dei migranti, di politica demografica e di feconda contaminazione culturale dei popoli in prospettiva geopolitica;

(17) promuovere lo scambio culturale e l'accrescimento della promozione sociale attraverso contatti tra persone, Enti e forme associative, sia nazionali che internazionali;

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

(18) proporsi come luogo d'incontro, aggregazione ed elaborazione allo scopo di raggiungere il "Bene Comune", il benessere e la salute in un mondo aperto a tutti, assolvendo alla funzione di incubatore socio-culturale per la maturazione di un sistema di valori a cui ispirare i propri comportamenti quotidiani. L'Associazione vuole essere una fonte d'innovazione inclusiva e non esclusiva, vuole dare un'impronta all'agire individuale e collettivo, ambisce ad essere un punto di riferimento (ed un monito) per la creazione di capitale sociale e per lo sviluppo di una crescita della collettività in senso pienamente umano e civile;

(19) promuovere le responsabilità e la promozione sociale per il miglioramento della qualità di vita e della salute e del Benessere delle persone e dei cittadini.

La salute è, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ("OMS" o *World Health Organization*, in inglese "WHO"), benessere fisico e psichico. Per poter essere conseguita al livello collettivo deve essere implementata una grande azione di trasformazione culturale che prevede ricadute intersettoriali. Conseguentemente, FareRete BeneComune si porrà come uno dei volani di questa trasformazione culturale, ponendo in essere anche progetti di educazione nelle scuole di ogni ordine grado, nei cittadini e in tutti i complessi per diffondere la cultura del Bene Comune.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

2.2 – FareRete BeneComune APS, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere ed organizzare varie azioni, in particolare:

- * progetti di prevenzione sanitaria più allargati ad una visione sociale e di bene comune. Offrire agli interlocutori istituzionali (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ISS, AIFA, Regioni, Aziende Ospedaliere, ASL, Università, etc.) un servizio di supporto eccellente, allo scopo di immettere valore aggiunto nel sistema e di contribuire così al miglioramento delle loro *performance* in termini di erogazione di un pubblico servizio;
- * progetti destinati alle realtà del mondo c.d. "profit" e "non profit", con il supporto di azioni necessarie per lo sviluppo ed il dialogo in ambito multiculturale ed interculturale, sempre nell'alveo del benessere e della salute globale.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

2.3 – A tale scopo, Fare Rete BeneComune APS potrà:

- (i) sviluppare strumenti per la prevenzione della salute sostenibile, in particolare elaborando e gestendo, meccanismi consultivi basati sul consenso, ispirati alla sostenibilità e collegati alla comunità nazionale ed internazionale per il miglioramento delle carenze Istituzionali;
- (ii) utilizzare le forme ed i modelli operativi più opportuni al raggiungimento dei suoi obiettivi;
- (iii) promuovere, direttamente ed indirettamente, la diffusione della cultura dell'innovazione, della sostenibilità della salute a livello nazionale ed internazionale attraverso attività di comunicazione ed informazione;
- (iv) sviluppare conoscenze e competenze, attraverso percorsi formativi, curati direttamente e/o indirettamente, nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso corsi, convegni, seminari e *workshops*, nonché itinerari comunque inerenti al progetto culturale e sociale di Fare Rete BeneComune APS;

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

(v) svolgere attività di supporto e consulenza anche verso il mondo delle associazioni, in via inclusiva per associazioni di pazienti con disabilità e con malattie invalidanti e rare, per esempio nella stesura di codici etici o bilanci sociali. Altresì, si potranno elaborare e consigliare a queste ultime specifiche politiche di sostenibilità socio-ambientale nel contesto lavorativo, allo scopo di avere impatti positivi sullo stato di benessere psico-fisico, nonché sulle prestazioni (*performance*) professionali dei propri collaboratori, come anche rispetto al territorio ed alla comunità civile in cui si fa attività di impresa. Si potranno, altresì, svolgere le attività di *counseling* e relative "abilità" (*counseling skills*), da promuovere come prevenzione/cura del disagio psichico che nasce nell'attività lavorativa e che può generare gravi patologie;

(vi) far avanzare le conoscenze in materia di prevenzione della salute e del Benessere attraverso attività di ricerca e sperimentazione;

(vii) promuovere o partecipare ad eventi coerenti con quanto previsto dal presente Statuto;

(viii) attivare relazioni con analoghe strutture di altri paesi ed altri Organismi Internazionali;

(ix) effettuare altre attività coerenti con lo sviluppo di cultura e pratiche della prevenzione della salute e del Benessere psico-fisico e psico-spirituale;

(x) svolgere attività di promozione sociale, convegni, conferenze, mostre, proiezioni di film e documentari, dibattiti, concerti, spettacoli teatrali e festival d'arte di vario genere;

(xi) attivare sinergie con le strutture ricettive allo scopo di porre in essere eventi, ritiri, soggiorni tematici per il benessere e la salute.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Articolo 16

Mezzi finanziari

16.1 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- * quote versate dagli Associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea degli Associati;
- * contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- * rimborsi;
- * iniziative promozionali;
- * attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- * ogni altro tipo di entrate;
- * progetti con finalità sociali e di bene comune.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Divieto distribuzione e destinazione degli Avanzi di Gestione

17.5 – E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli Associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di **altri ETS**. L.U.S. che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

17.5 – Gli eventuali utili ed avanzo di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Trasparenza, Azione e Pubblicità:
Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

Articolo 19

Disposizioni finali

19.1 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi di settore ed, in particolare, al D.Lgs. ~~n. 460/1997~~ **n. 117/2017** e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di vigenza delle stesse, al Codice Civile ed al Codice del Terzo Settore.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

www.volabo.it/lavoro-nel-terzo-settore-cosa-dice-lultima-nota-ministeriale/#:~:text=Con%20la%20nota%20n.%2018244%20del%2030%20novembre,al%20registro%20unico%20nazionale%20del%20Terzo%20settore%20%28Runts%29

Lavoro nel Terzo settore: Chiarita la modalità di calcolo del numero dei volontari e dei lavoratori in organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Solo queste ultime, inoltre, possono retribuire i propri associati.

Con la **nota n. 18244 del 30 novembre 2021** il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti per gli enti del Terzo settore: i quesiti posti riguardavano gli ambiti dell'ordinamento e amministrazione degli Ets, dell'apporto del volontariato nelle organizzazioni di volontariato (Odv) e nelle associazioni di promozione sociale (Aps), e delle procedure di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

I criteri di calcolo dei volontari e degli eventuali lavoratori nelle Odv e nelle Aps

Il **Codice del Terzo settore** identifica le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) *come enti del Terzo settore che, per svolgere le attività di interesse generale (art.5 dello stesso Codice), devono avvalersi in modo prevalente dell'apporto volontario dei propri associati.*

Sia per le Odv che per le Aps *è comunque prevista la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o anche di altra natura, qualora ciò sia funzionale in generale ad un migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

Vengono però posti **specifici limiti all'utilizzo di tali prestazioni lavorative:**

- per le Odv **il numero dei lavoratori eventualmente impiegati non può superare il 50% del numero dei volontari** (art. 33, c. 1);
- per le Aps occorre rispettare lo stesso criterio appena menzionato oppure, in alternativa, quello per cui **il numero dei lavoratori non può superare il 5% del numero degli associati** (art. 36, c. 1).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

In relazione alle menzionate disposizioni è stato richiesto se:

- per il **calcolo dei volontari** si possa fare riferimento ad un criterio “per teste” (o capitario) e, inoltre,
- quali siano le tipologie di prestazioni lavorative che devono essere considerate nella nozione di **“lavoratori”**.

Con riferimento al primo quesito, il Ministero precisa anzitutto che il riferimento è rappresentato dai **volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente oppure iscritti nei registri degli enti aderenti di cui l'ente effettivamente si avvalga**. In relazione ad essi, si afferma che il **criterio capitario** è utilizzabile in primis perché la disposizione parla proprio del “numero” dei volontari (o, **nel solo caso delle Aps, anche degli associati**) in **rapporto al “numero” dei lavoratori**.

Il **criterio di calcolo “per teste”** consente, secondo la nota ministeriale, di **tenere comunque conto dell'apporto di ogni volontario** (pur nella consapevolezza che l'apporto di ciascuno sarà variabile vista l'assoluta libertà che caratterizza l'attività di volontariato), **e di non gravare gli enti di eccessivi oneri amministrativi** (dovendo magari, ad esempio, tenere traccia delle ore svolte dai volontari e di conseguenza quantificarle ai fini del calcolo).

Il Ministero evidenzia infine come l'utilizzo del criterio capitario ai fini del calcolo del rapporto percentuale tra i volontari e i lavoratori nelle Odv e nelle Aps non sia in contraddizione con il diverso criterio previsto sia per il calcolo dei costi dell'ente dal **Decreto ministeriale 107 del 2021** in tema di attività diverse sia per il calcolo dei costi e proventi figurativi da poter inserire in bilancio secondo quanto disposto dal **Decreto ministeriale 5 marzo 2020**. In tali casi **l'apporto del volontariato è calcolato moltiplicando le ore di volontariato effettivamente prestate con la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi**. Secondo la nota ministeriale, il diverso e più gravoso onere amministrativo-contabile che deriva per gli enti utilizzando quest'ultimo criterio è giustificato in primis dal carattere facoltativo dell'inserimento dei costi e proventi figurativi in bilancio così come dallo svolgimento delle **attività diverse**; in secondo luogo, per quanto riguarda nello specifico le attività diverse, l'eventuale svolgimento delle stesse è soggetto a **determinati limiti quantitativi, il rispetto dei quali deve essere accuratamente documentato**.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

In relazione al secondo quesito posto, cioè **quali siano le tipologie di prestazioni lavorative che devono essere considerate nella nozione di “lavoratori”**, il Ministero precisa che **all’interno della nozione di “lavoratori impiegati nell’attività” vi rientrano solamente i lavoratori dipendenti e i parasubordinati**, in ragione della maggior stabilità e continuità dei rapporti con l’associazione.

Il riferimento è rappresentato dall’art.8, c.6, lett. r) del **Decreto ministeriale 106 del 2020**, che porta quindi a limitare il computo dei “lavoratori” ai soggetti dotati di posizione previdenziale (appunto dipendenti e parasubordinati), **con esclusione quindi delle prestazioni di lavoro autonomo.**

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Le verifiche circa il rispetto di tali condizioni potranno essere effettuate dagli uffici competenti del Runts, non in sede di iscrizione o aggiornamento dei dati, bensì in fase di revisione periodica oltre che durante eventuali accertamenti d'ufficio.

Ricordiamo, infatti, che le Odv e ***le Aps sono tenute a comunicare al Runts il numero dei volontari di cui si avvalgono oltre che quello degli eventuali lavoratori dipendenti e parasubordinati.*** ciò sia in fase di iscrizione che di successivo aggiornamento dei dati entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il Codice degli Enti del Terzo Settore riconosce in effetti alle Aps la possibilità di avvalersi di prestazioni lavorative, anche dei propri associati (art. 36).

In particolare, le Odv e le Aps sono collocate in una particolare posizione rispetto agli altri Ets, differenziandosi per alcuni profili. Le due tipologie presentano elementi fra loro comuni, quali ad esempio la forma associativa, le *limitazioni rispetto alle tipologie di enti che possono accedere alla base associativa*, la *necessaria prevalenza del volontariato* e il *limite al ricorso di prestazioni retribuite*.

Vi sono però altri elementi che le differenziano:

nelle Odv *il limite numerico* riguarda solo il rapporto fra lavoratori e volontari mentre *nelle Aps si può fare riferimento, in alternativa, anche a quello fra lavoratori e associati*,

le Odv svolgono le proprie attività di interesse generale prevalentemente a terzi mentre *le Aps possono svolgerle indifferentemente nei confronti di propri associati, loro familiari o terzi*,

nelle Odv *gli amministratori*, scelti all'interno della base associativa, non *possono essere retribuiti per la carica svolta, e per lo svolgimento delle attività di interesse generale* le Odv possono ricevere solamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, *limitazioni che non si hanno per le Aps*.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il Codice del Terzo Settore detta **regole precise** per l'iscrizione al registro relative ai **rapporti di lavoro** incidendo sulla **remunerazione dei dipendenti, dei collaboratori e dei volontari**. In particolare, a occuparsi di aspetti lavoristici sono gli articoli 8, comma 3, lettera b), 16 e 17.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Articolo 8 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

1.a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2.b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

3.c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

4.d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

5.e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lavoro negli enti del Terzo settore

Articolo **16** Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Volontario e attività di volontariato

Articolo 17 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

*1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di **volontari** nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un **apposito registro** i volontari che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**.*

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**Trasparenza, Azione e Pubblicità:
Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

Volontario e attività di volontariato

Articolo 17 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

Volontario e attività di volontariato

Articolo 17 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

RELAZIONE «Politica in materia di Remunerazione e Destinazione»

Uno degli elementi caratterizzanti gli ETS è rappresentato dall'**assenza dello scopo di lucro**, che si traduce nell'obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali degli ETS al perseguimento degli scopi istituzionali, come esplicitato nell'articolo 8, comma 1 del codice, che recita: "Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

A tal fine il Codice si preoccupa di evitare possibili aggiramenti del sistema e infatti al medesimo articolo 8 c. 3, lett. b) considera **distribuzione indiretta degli utili** - e, pertanto, vieta - la "corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del **quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai **contratti collettivi** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il Legislatore pertanto pone un forte **limite ai livelli salariali** corrisposti nel III settore ritenendo derogabile il tetto del 40% esclusivamente in presenza della necessità di acquisire **specifiche professionalità** per attività riferibili a interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Al di fuori di questi casi il limite deve intendersi tassativo. Il **mancato rispetto** di tale tetto comporterà l'impossibilità di iscrizione al RUNTS e l'applicazione della **sanzione amministrativa** pecuniaria di cui all'art. 91, comma 1, a carico degli amministratori.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

NOTE della nostra Associazione: «In continuità con la relazione dell'anno passato, FareRete BeneComune Aps recepisce le ulteriori novità introdotte dalla pubblicazione dell'aggiornamento del Regolamento per ETS OBBLIGHI di TRASPARENZA e del nuovo Codice di Corporate Governance per l'iscrizione al Runts, requisito essenziale per tutti gli enti che vogliano acquisire la qualifica di "Ente del Terzo settore" (Ets) (art. 4, c. 1 del Cts).

L'iscrizione nel registro unico ha **effetti costitutivi** non solo in relazione all'**acquisizione della qualifica di Ets** (e dei conseguenti benefici ad essa connessi) ma anche per l'eventuale e da noi deliberato impegno per l'**ottenimento della personalità giuridica di diritto privato** secondo il procedimento previsto dall'art. 22 del codice del Terzo settore, a cui **FareRete Innovazione BeneComune** aderisce nelle parti delle sue previsioni.»

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Pertanto, anche in relazione alle interlocuzioni con RUNTS, in base alle quali abbiamo proceduto ad un adeguamento del nostro Statuto, al fine di incrementare l'allineamento alla normativa vigente e di migliorare la trasparenza e la fruibilità della presente Politica, anche come **fattore strategico**, FareRete InnovAzione BeneComune ha deciso di:

- estendere la descrizione delle attività di engagement svolte nel triennio precedente 2019 – 2020 - 2021;
 - ampliare e rafforzare la descrizione di come la **Politica di Remunerazione e di Destinazione** contribuisca alla strategia associativa;
 - incrementare il perseguimento al BeneComune, con un'attenzione ai temi di sostenibilità e **TRASPARENZA VERSO I SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE**, si tratta di misure che riguardano la vita interna e, in particolare negli enti di carattere associativo, ne connotano **l'aspetto democratico e la struttura aperta**.
-

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

In questa linea di pensiero e azione, FareRete BeneComune sollecita e promuove l'iscrizione all'Associazione di quanti e quante avviano la propria collaborazione operativa nei progetti che vengono attivati.

Per ciascun progetto, il responsabile di progetto è sempre il rappresentante legale di FareRete.

Per ciascun progetto, viene sempre designato dalla presidenza un Coordinatore di Progetto affiancato da una risorsa amministrativa/tesoreria.

I ruoli inerenti a ciascun progetto possono essere attribuiti dal Coordinatore di Progetto (project manager) quali ad esempio formatori, relatori, tecnici, etc.

Il costo di ogni risorsa viene definito in termini orari e ogni attività deve essere preventivamente dettagliata in costo orario e tempi di attività per ogni voce di risorsa coinvolta.

I costi effettivi delle risorse sono sempre al 50% del preventivo di progetto con massimali di € 50-60,00/ora: significa che il costo giorno 8 ore è di max 200/240€ dei quali il 50% sono costi figurativi.

Questo perché l'FareRete BeneComune promuove processi di volontariato e di impegno gratuito da parte dei propri associati in una ottica di generatività di BeneComune e di Solidarietà.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Oltre a quanto già indicato, il Consiglio Direttivo promuove e garantisce agli associati il “diritto di esaminare i **libri sociali**, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto” (art. 15, c. 3 del Cts). Secondo le indicazioni della giurisprudenza, tali modalità devono essere ispirate ad un criterio di buona fede, al fine di evitare che l’affermazione del diritto di esame possa essere vanificato o aggravato sul piano della disciplina del modo.

I libri sociali richiamati sono il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, libro verbali del Consiglio Direttivo (organo amministrativo) e di eventuali altri organi sociali. Anche il registro dei volontari è ricompreso fra i libri sociali: gli Ets devono infatti iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, c. 1 del Cts). Pertanto non è sufficiente il dispositivo statutario per cui tutti i soci di FareRete sono da considerarsi volontari, ma devono necessariamente dichiarare specificatamente di voler essere tali ed impegnarsi a mantenere tale status interno.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

TRASPARENZA E BILANCI

Il bilancio di esercizio degli enti del Terzo settore (Ets) è formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale** e dalla **relazione di missione** (art. 13 del codice del Terzo settore). È prevista, poi, la possibilità che gli **Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000 euro** possano redigere un semplice **rendiconto per cassa**. In entrambi i casi è obbligatorio utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli schemi di bilancio predisposti dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020](#).

Il bilancio o il rendiconto economico sono depositati nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Gli enti del Terzo settore che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono invece tenuti a redigere il bilancio di esercizio sulla base delle indicazioni previste dal codice civile per gli enti di tipo societario, e a depositarlo presso il registro delle imprese sempre entro il 30 giugno di ogni anno.

La previsione di una modulistica unitaria costituisce un contributo alla realizzazione della trasparenza, assicurando che i diversi enti utilizzino un **linguaggio comune, comparabile** fra le diverse realtà e con criteri di formazione analoghi.

Sempre entro il 30 giugno di ogni anno gli enti del Terzo settore non commerciali devono depositare al Runts anche i **rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi** effettuate nell'esercizio precedente (articoli 48, c. 3 e 87, c. 6 del Cts).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Gli Ets “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” hanno l’obbligo di redigere un bilancio sociale, che deve essere depositato nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nel sito internet dell’organizzazione (art. 14, c. 1 del Cts).

Per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, e per gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (Csv) la redazione, pubblicazione e deposito del bilancio sociale è obbligatoria indipendentemente dal superamento dei limiti dimensionali menzionati in precedenza.

Le linee guida per la redazione del bilancio sociale sono state adottate con [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019](#), si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 e costituiscono, ad oggi, il punto di riferimento per la sua compilazione. In esse si legge che la trasparenza è intesa come “accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati”.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il codice del Terzo settore prevede alcuni contenuti obbligatori del bilancio sociale: in particolare, il rispetto del parametro retributivo fra i lavoratori dipendenti (art. 16, c. 1) e l'esito del monitoraggio svolto dall'organo di controllo (art. 30, c. 7). Per i soli enti filantropici, invece, è previsto che il bilancio sociale debba contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39).

Il mancato o incompleto deposito dei documenti appena menzionati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 del codice civile) nei confronti degli amministratori dell'ente e una diffida ad adempiere, con **cancellazione automatica dell'ente dal Runtis in caso di inadempimento** (art. 48, commi 4 e 5 del Cts).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

È previsto che gli “enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui” sono tenuti a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” (art. 14, c. 2 del Cts).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 293 del 12 gennaio 2021 ha interpretato la disposizione in esame, la quale si presenta come uno strumento di trasparenza che, se da un lato accresce il patrimonio informativo sull'ente, dall'altro ha bisogno di un significativo apparato esplicativo al fine di non offrire, al terzo portatore di un qualche interesse, una immagine distorta dell'Ets interessato. Poiché **la ratio della disposizione è quella di colpire fenomeni di elusione sostanziale dell'assenza di scopo di lucro indiretto** (art. 8 del Cts) e di "moralizzare" la condotta degli amministratori e dei dirigenti del Terzo settore, è essenziale che, accanto all'elemento quantitativo, sia resa evidente la congruità dell'eventuale emolumento, compenso e corrispettivo attribuito all'amministratore, dirigente o associato.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

A tutela del fondamentale principio di riservatezza, le informazioni sui compensi possono avvenire anche in forma anonima, ogni qualvolta sia possibile diffondere un'informativa valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria. Il Ministero, invece, ritiene correttamente del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all'interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all'informazione. Ugualmente, secondo la nota ministeriale, dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di retribuzione, indennità particolare o rimborso spese, rientrando quindi anche questi ultimi nell'obbligo di pubblicazione.

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

DETTAGLIO COMPENSI EROGATI PERSONALE			
	AREA ISTITUZIONALE	AREA PROGETTI	Totale
	-	-	-
A COMPONENTI CD	€	€	€
	-	-	-
A SOCI	€	€	€
A ESTERNI			
Notaio Zillo	196,08 €		
Michele Farina	780,00 €		
Giorgio Catallozzi	880,00 €		
Cristina Anselmi	249,60 €		
		-	
	2.105,68 €	€	2.105,68 €

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

TRASPARENZA E IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE

Nel codice del Terzo settore molta attenzione è dedicata ai rapporti con gli enti pubblici (Titolo VII). In realtà, si tratta di una disciplina non esaustiva ma che si interseca con quella più generale, complessa e frammentata, della trasparenza per la pubblica amministrazione e per i soggetti privati (non solo del Terzo settore).

L'art. 55, in tema di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, e l'art. 56 in tema di convenzioni con organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) richiamano la trasparenza quale principio generale nell'individuazione del soggetto del Terzo settore con il quale collaborare e come condizione per assicurare il rispetto e la verifica degli altri principi di imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Viene precisato, a proposito delle convenzioni, che "le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti (...) e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#)" (art. 56, c.3-bis del Cts).

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Appare evidente che, in questa sede, si fa riferimento alla trasparenza amministrativa. È chiaro, tuttavia, che tali informazioni realizzano i loro effetti anche dal lato degli Ets, in quanto tutti gli stakeholder, sebbene attraverso le forme e le modalità tipiche della pubblica amministrazione, sono posti in grado di conoscere elementi informativi a proposito dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore.

La nota ministeriale conclude specificando che **per gli altri enti del Terzo settore**, non avendo il legislatore del Codice posto alcun vincolo alla possibilità di avvalersi di prestazioni retribuite, **debba invece trovare spazio il generale principio di libertà e di autonomia degli enti, e quindi essi possano ricorrere alle prestazioni lavorative anche con riferimento ai propri associati.**

Trasparenza, Azione e Pubblicità: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

In buona sostanza, tutti gli associati sono considerati volontari, e solo per le attività di tipo progettuale si consentirà gli associati di decidere se prestare la loro attività in un ambito di puro volontariato o in qualche area professionale ove le competenze personali possono avere attribuiti da parte dell'associazione incarichi di tipo occasionale, sempre restando in ambito di progetti con schede economiche preventivate e consuntivate.

5.2 – Le attività svolte dagli Associati a favore dell'Associazione FareRete e per il raggiungimento dei fini associativi sono svolte a titolo di volontariato, occasionale o non occasionale, e totalmente gratuite. L'Associazione FareRete può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati non iscritti nel Registro previsto dall'art. 17 del D.Lgs. N. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

***Trasparenza, Azione e Pubblicità:
Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti***

Tutto ciò è stato approvato nel corso del **CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5.6.2023 (vedi Verbale)** ed oggetto di successivo parere consulenziale legale.

A nome di tutto il Consiglio Direttivo, ringrazio per l'attenzione dedicata alla presente Relazione.

Il Tesoriere

Giuseppe Morelli

FacciamoRete

Insieme per il Bene Comune!

FareRete Innovazione BeneComune APS
Via Anagnina 354 00178 Roma
Tel: 06 845551
fareretebenecomune@gmail.com

 farerete.it
 [Farereteonlus](https://www.facebook.com/Farereteonlus)
 [FareRetebeneComune](https://twitter.com/FareRetebeneComune)